



# COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802  
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

Deliberazione n. 39 Reg.

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175. APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.</b>
----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore **15.30**, convocato come avvisi scritti in data 11.12.2023 prot. n. 10776 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Domenico Giorgi, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
<b>1</b>	<b>Bartolo</b> Bruno	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
<b>2</b>	<b>Grasso</b> Domenico	Consigliere	<b>SI</b>
<b>3</b>	<b>Cosmo</b> Francesco	Consigliere	<b>SI</b>
<b>4</b>	<b>Moscatello</b> Mario	Consigliere	<b>SI</b>
<b>5</b>	<b>Scalia</b> Angela Stefania	Consigliere	<b>NO</b>
<b>6</b>	<b>Giorgi</b> Domenico	Consigliere	<b>SI</b>
<b>7</b>	<b>Panetta</b> Patrizia	Consigliere	<b>SI</b>
<b>8</b>	<b>Brugnano</b> Giuseppe	Consigliere	<b>NO</b>
<b>9</b>	<b>Zoccola</b> Benedetto	Consigliere	<b>NO</b>
<b>10</b>	<b>Rombolà</b> Adelina	Consigliere	<b>NO</b>
<b>11</b>	<b>Vaccaro</b> Luigi	Consigliere	<b>SI</b>

**PRESENTI: 7    ASSENTI: 4**

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina GIROLDINI;

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e numero 6 (sei) - Consiglieri su numero 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 11 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale in termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n. 6 - Consiglieri. Assenti: n. 4 (**Scalia** Angela Stefania, **Brugnano** Giuseppe, **Zoccola** Benedetto, **Rombolà** Adelina);

Assume la presidenza il Presidente del consiglio Avv. Giorgi Domenico che

### **DICHIARA APERTA LA SEDUTA**

Comunica che si tratta di procedere alla RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175. APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

#### ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

#### CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

#### RILEVATO

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che il Comune di SAN LUCA con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Luca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del

provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 16/12/2022;

PRESO ATTO della mancata trasmissione da parte della partecipata "Locride Ambiente SpA", a seguito di richiesta tramite pec da parte dell'Ente dei dati relativi alla quota di partecipazione detenuta dal Comune di San Luca al 31/12/2022 e tenuto conto che i dati presi in considerazione dall'Ente nella presente deliberazione si basano sui dati storici agli atti d'ufficio;

TENUTO CONTO che la "Locride Ambiente SpA" non svolge più alcun servizio nei confronti dell'Ente avendo quest'ultimo dal 2023 affidato ad altra società il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

CONSIDERATO che è venuta meno la possibilità di mantenere detta partecipazione in quanto non vi è più l'esigenza di servirsi della società in questione la quale non produce più per l'ente un servizio di interesse generale e quindi non persegue per il Comune di San Luca le finalità istituzionali previste dall'articolo 4 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

*ACQUISITO sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere per come riportato in allegato al presente atto;*

*ACQUISITO sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria, parere per come riportato in allegato al presente atto;*

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

**Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:**

- favorevoli n. 7 (sette): **Bartolo** Bruno, **Grasso** Domenico, **Cosmo** Francesco, **Moscatello** Mario, **Giorgi** Domenico, **Panetta** Patrizia;
- astenuti n. 1 (uno): **Vaccaro** Luigi
- contrari: n. 0 (zero);

## **DELIBERA**

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di San Luca detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che il Comune di San Luca, alla data del 31.12.22 detiene partecipazioni nelle società di seguito indicate :

Denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,38%	diretta
Locride Ambiente Spa	0,479%	diretta

4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione che prevede la dismissione della partecipazione nella "Locride Ambiente SpA" con relativa cessione delle quote societarie;

5. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, consistente nel mantenimento della quota di partecipazione della "Asmenet Calabria SCARL" e nella cessione della partecipazione della "*Locride Ambiente Spa*" la quale non svolge più alcun servizio strumentale nei confronti dell'Ente avendo quest'ultimo affidato ad altra società il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la **regolarità tecnica**, ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
F.to Dott. Vincenzo Colarco

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la **regolarità contabile, e la copertura finanziaria** ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
F.to Dott. Vincenzo Colarco

**Allegato**

**COMUNE DI SAN LUCA**  
*CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA*  
\* \* \* \* \*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

**Dati relativi all'anno 2022**

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

## **2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

### 3.1 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si rappresentano di seguito le schede di dettaglio.

1 Asmenet Calabria SCARL

#### Scheda di dettaglio

#### **DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

##### NOME DEL CAMPO

<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	02729450797
<b>Denominazione</b>	Asmenet Calabria SCARL
<b>Anno di costituzione della società</b>	29/07/2005
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Stato della società</b>	La Società è attiva
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati</b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)</b>	no

#### **SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

##### NOME DEL CAMPO

<b>Stato</b>	Italia
<b>Provincia</b>	Catanzaro
<b>Comune</b>	Lamezia Terme
<b>CAP *</b>	88046
<b>Indirizzo *</b>	Via G. Pinna, 29
<b>Telefono *</b>	0968412104
<b>FAX *</b>	
<b>Email / pec*</b>	asmenetcalabria@asmepec.it

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP**

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	05
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (Amministratore unico)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 6000,00 annui
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.000,00 euro annui

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	45.744	34.867	20.159	6.560	1.471	34.992	1.013	8.065	4.926

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività produttive di beni e servizi**" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019
Fatturato	401.589	313.937,00	450.145,00	388.168,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,38 %
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	/
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	/

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(9)</sup>	no
Esito della ricognizione	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

**2** **Locride Ambiente S.p.a.**

**Scheda di dettaglio**

Si specifica che i dati sotto riportati si riferiscono ad informazioni acquisite attraverso l'estrazione di visura camerale storica e dei dati comunicati a questo ente negli anni precedenti, vista la mancata trasmissione degli stessi da parte della partecipata "Locride Ambiente SpA" a seguito di richiesta a mezzo pec.

La società ha cessato di operare per conto dell'ente a fine anno 2022.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02386040790
Denominazione	Locride Ambiente S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Altra forma giuridica	/
Stato della società	La Società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	/
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	/

**NOME DEL CAMPO**

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	/
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	/

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP****NOME DEL CAMPO**

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero dipendenti	1 (Dati rilevati al 30.06.2023)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 30.000,00 annui lordi; Vice Presidente/Amministratore delegato: € 40.000,00 annui lordi; Consiglieri: gettone di presenza € 750,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	20.000,00 euro annui oltre le indennità chilometriche

**NOME DEL CAMPO**

**2019      2018      2017      2017      2016      2015**

Approvazione bilancio	si	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	20.267	24.863	25.222,00	18.978,00	13.341,00	74.795,00

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI****NOME DEL CAMPO**

**2019      2018      2017      2016**

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.863.739	8.535.066	6.531.280,00	3.737.798,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	789.118	29.598	330.053	170.411
di cui Contributi in conto esercizio	/	/	/	/

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)****NOME DEL CAMPO****INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,479%

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., questo Comune esprime la volontà di effettuare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, consistente nel mantenimento della quota di partecipazione della "Asmenet Calabria SCARL" e nella cessione della partecipazione della "Locride Ambiente Spa" la quale non svolge più alcun servizio strumentale nei confronti dell'Ente avendo quest'ultimo affidato ad altra società il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

#### AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	<i>Locride Ambiente SpA</i>	0,479	Entro l'arco temporale di dodici mesi si prevede di effettuare la procedura esplorativa finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse all'acquisto della quota di partecipazione detenuta
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

L'ufficio finanziario  
F.to *Dott. Vincenzo Colarco*

**COMUNE DI SAN LUCA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n. 27</b> <b>Data 13.12.2023</b>	<b>OGGETTO            RICOGNIZIONE            PERIODICA            DELLE</b> <b>PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART. 20</b> <b>D.LGS. 19.08.2016 N. 175. APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI</b> <b>RAZIONALIZZAZIONE</b>
--	--

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Fabio Mulonia, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.12.2022, ricevuta in data 09/12/2023 esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: *"ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2022 ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175. approvazione nuovo piano di razionalizzazione"*

\*\*\*\*\*

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'art. 20 (art. 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

L'Organo di Revisione, riconosce che in relazione alle modifiche della gestione dei servizi e precisamente:

- della mancata trasmissione da parte della partecipata *"Locride Ambiente SpA"*, a seguito di richiesta tramite pec da parte dell'Ente dei dati relativi alla quota di partecipazione detenuta dal Comune di San Luca al 31/12/2022;
- che la *"Locride Ambiente SpA"* non svolge più alcun servizio nei confronti dell'Ente avendo quest'ultimo dal 2023 affidato ad altra società il servizio di raccolta e trasporto rifiuti;
- che è venuta meno la possibilità di mantenere detta partecipazione in quanto non vi è più l'esigenza di servirsi della società in questione la quale non produce più per l'ente un servizio di interesse generale e quindi non persegue per il Comune di San Luca le finalità istituzionali previste dall'articolo 4 del TUSP;

Rilevato che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

- 1) La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette"*. Da ciò, a parere dell'Ente, è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie;

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il revisore unico

Firmato digitalmente da: MULONIA FABIO  
Luogo: Reggio Calabria  
Data: 13/12/2023 13:53:40

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Mulonia', written in a cursive style.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Avv. Domenico Giorgi

---

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

---

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (Prot. \_\_\_\_\_)

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlg. N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Caterina Giroladini



---